



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI CON DISABILITA' GRAVISSIMA

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Il presente regolamento è diretto a sostenere, mediante l'erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del Ministero dell'Università e della Ricerca, il diritto allo studio degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima attraverso un assegno di cura forfettario destinato a contribuire alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studio.

Art. 1 Destinatari: studenti affetti da disabilità gravissima

Per studenti affetti da disabilità gravissima, ai fini del presente regolamento, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque certificate non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016:

- Studenti dipendenti da ventilazione meccanica assistita o con invasiva continuativa (27/7);
- Studenti con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- Studenti con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.

Le condizioni di cui ai punti precedenti devono essere verificate e certificate dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di non autosufficienza ai sensi della Delibera di Giunta Regionale di regione Lombardia N° XII / 2033 Seduta del 18/03/2024.

Art. 2 Contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato

La misura a sostegno degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 1 consiste nell'erogazione di un assegno di cura forfettario di € 10.000,00 destinato a contribuire al rimborso di costi sostenuti per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato, scelto dallo studente o dalla famiglia, documentata da regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2024 e luglio 2025.

Humanitas University provvederà a raccogliere le domande di assegno di cura presentate dagli studenti idonei, il cui elenco verrà trasmesso a Regione Lombardia entro il termine del 04.11.2024 al seguente indirizzo PEC ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it. Regione Lombardia provvederà

successivamente a trasmettere i dati al Ministero dell'Università e della Ricerca entro il termine del 08.11.2024.

Le risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura sopra menzionato verranno attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca ad Humanitas University solo dopo la trasmissione dell'elenco degli studenti in condizione di disabilità gravissima che avranno presentato la domanda ai sensi del presente Bando.

Humanitas University, quindi, erogherà l'assegno di cura di cui all'articolo 1 agli studenti affetti da disabilità gravissima che saranno risultati idonei solo dopo l'attribuzione da parte del MUR delle necessarie risorse finanziarie di cui al presente articolo.

In caso di insufficienza del Fondo, il MUR ripartirà le risorse a ciascun organismo per il diritto allo studio in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste. Di conseguenza la quota destinata ad Humanitas University verrà ripartita tra tutti gli idonei.

L'inserimento nell'elenco degli studenti idonei non costituisce titolo ai fini dell'attribuzione del contributo. La costituzione di tale titolo è condizionata all'attribuzione delle risorse dal MUR ad Humanitas University.

Art. 3 Requisiti di idoneità

Possono richiedere il contributo per i costi per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato gli studenti universitari affetti da disabilità gravissima (come da articolo 1) certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 che:

- risultino regolarmente iscritti, entro la data del 28/10/2024 all'anno accademico 2024/2025 a corsi di laurea (LMCU, LT, LM) erogati con modalità convenzionale o mista presso Humanitas University. L'inserimento del nominativo dello studente richiedente il contributo nell'elenco da trasmettere al MUR è subordinato alla verifica dell'iscrizione universitaria e della frequenza delle lezioni;
- non abbiano posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie nei confronti di Humanitas University (Es.: mancata restituzione di somme dovute per benefici goduti, mancato o ritardato rilascio del posto alloggio dopo sollecito/diffida da parte di Humanitas University, mancato versamento di sanzioni, altre e/o diverse irregolarità a vario titolo).

Art. 4 Compatibilità

Il contributo è compatibile con altri benefici o altre provvidenze già in godimento dallo studente, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi da Humanitas University per l'a.a. 2024/2025 espressamente riferiti all'assistenza personale qualificata funzionale alla frequenza della didattica universitaria, ovvero, analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni. Il contributo è, altresì, incompatibile in caso di espressa previsione sancita dalle normative regionali nelle materie di competenza esclusiva residuale.

Art. 5 Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domande

La domanda per l'assegnazione dei contributi deve essere formulata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo "Allegato 1" di cui al presente regolamento. La domanda potrà essere inviata a partire dal 17/10/2024 e dovrà esser trasmessa tramite e-mail all'indirizzo info@hunimed.eu, entro e non oltre il 28/10/2024. I requisiti d'iscrizione e di frequenza indicati all'art. 3 verranno verificati da parte di Humanitas University.

Art. 6 Documentazione richiesta

La domanda di attribuzione del contributo di cui all'articolo precedente deve essere corredata dalla seguente documentazione, a pena d'esclusione:

1. attestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato n. 3 DPCM n. 159/2013 rilasciata da parte del soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente;
2. attestazione, rilasciata dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente, di sussistenza di disabilità gravissima dello studente richiedente il contributo come indicato all'articolo 1;
3. il documento (Es: contratto di lavoro) che comprova l'obbligo giuridico che lo studente richiedente o suo familiare ha assunto per la retribuzione del servizio di assistenza personale qualificata a beneficio dello stesso studente richiedente il contributo per la durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2024 e luglio 2025.

Art. 7 Erogazione contributo

Dopo l'accertata potenziale idoneità al contributo di cui al presente regolamento e solo dopo l'erogazione da parte del MUR ad Humanitas University delle risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura, la liquidazione del beneficio a favore dello studente affetto da disabilità gravissima di cui all'art.1 avverrà con la seguente modalità:

- il 25% dell'ammontare del contributo assegnato verrà erogato ai beneficiari entro la fine del mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale di attribuzione fondi;
- il restante 75% dell'ammontare a seguito:
 - dell'invio delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento del servizio di assistenza personale in base a regolare contratto di cui al precedente articolo;
 - della verifica della frequenza presso l'università e della continuità dell'iscrizione (in caso di rinuncia studi, interruzione o sospensione prima della fine dell'a.a. si procederà alla revoca del beneficio).

Art. 8 Cause di esclusione

Sono cause di esclusione delle domande di contributo:

- la presentazione della domanda con modalità difformi o fuori i termini rispetto a quanto riportato all'art. 5;
- la mancata regolare iscrizione, entro il termine del 28/10/2024;
- mancato possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente regolamento;
- omessa trasmissione della documentazione di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- accertata fruizione di altri benefici/providenze incompatibili con il contributo di cui al presente regolamento.

Art. 9 Verifica e controllo

Lo studente che risulti idoneo all'attribuzione del contributo sarà oggetto di verifiche da parte dei competenti uffici di Humanitas University, della Regione Lombardia, e/o di altri soggetti competenti. Lo studente che risulti idoneo all'attribuzione del contributo è tenuto a conservare tutta la propria documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al termine dei controlli e per almeno 10 anni a far data dalla concessione dello stesso.

Art. 10 Revoca del contributo

All'esito dei controlli di cui al precedente articolo, in caso di riscontro di irregolarità o inosservanze di uno o più obblighi posti a carico dello studente che sia risultato beneficiario del contributo ovvero in caso sopravvenuto venir meno dei requisiti di idoneità, Humanitas University procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 11 Trattamento dei dati personali dei candidati

I dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto del regolamento UE 2016/679 GDPR (legge n. 163, 25 ottobre 2017) unicamente per le finalità riportate nel presente bando di concorso.